

cile, quasi incredibile, che Livio e i suoi autori ne avrebbero taciuto. Prudenza vuole quindi, che, sviluppando una giudiziosa congettura del Frezza, si formuli un'altra ipotesi. I *tribuni plebis* del 357 (o di un anno successivo) decisero concordemente che, se in avvenire qualcuno avesse ricalcato l'improvvida iniziativa di Cn. Manlio, essi si sarebbero sentiti autorizzati, in applicazione delle antiche *leges sacratae*, a perseguirlo sino ad ucciderlo.

Ovviamente, questa interpretazione « evolutiva » delle *leges sacratae* impegnò solo i *tribuni plebis* che la formularono e la resero di pubblica ragione. Ma si sa come vanno queste cose. L'avvertimento fu piú che sufficiente, sul piano politico, a tener sul chi vive i tribuni della plebe che seguirono, nonché ad indurre i magistrati degli anni successivi a non azzardarsi mai piú a *sevocare populum* come aveva fatto, sia pure « pour la bonne cause », Cneo Manlio.

## 2. LA « LEX VOCONIA ».

1. *Perfecta, minus quam perfecta* o *imperfecta* (con riferimento alla ben nota tripartizione di Ulp. 1.1-2), la *lex Voconia* del 169 a. C.? <sup>1</sup>.

Tutte le opinioni sono state al riguardo manifestate. Per la *lex perfecta* (quella che, a dir cosí, « *feri aliquid vetat et si factum sit rescindit* ») si è schierato di recente M. Kaser. Per la *lex minus quam perfecta* (quella che « *vetat aliquid fieri et si factum sit non rescindit, sed poenam iniungit ei qui contra legem fecerit* ») si è invece pronunciato, ancor piú di recente, almeno quanto ad una delle disposizioni che le si attribuiscono, L. Labruna.

A mio avviso, la *Voconia* fu una *lex imperfecta*, una legge « *quae fieri aliquid vetat, nec tamen si factum sit rescindit* ». Né deve orientarci verso una delle altre due risposte il fatto che essa fu posteriore alla *lex Furia testamentaria*, la quale *imperfecta* non era, ma era, per espressa di-

\* In *Labeo* 28 (1982) 188 ss.

<sup>1</sup> Sulla *lex Voconia*: A. STEINWENTER, in *RE*. 12 (1925) 2418 ss., con bibliografia precedente; da ultimo, M. KASER, *Ueber Verbotsgesetze und verbotswidrige Geschäfte im römischen Recht*, in *SAW. Wien* 312, 50 ss.; L. LABRUNA, *Astronomi e storici: due leggi 'immaginarie' nella « pro Rhodiensibus » di Catone?*, in *Atti Acc. Pontaniana* n. s. 30 (1981) 339 ss., spec. 436 s. Tuttora utilissime anche le pagine di F. v. WOESS, *Das römische Erbrecht und die Erbanwärter* (1911) 70 ss. Su ps.-Quint. *decl.* 264 v. anche: F. LANFRANCHI, *Il diritto nei retori romani* (1938) 354 ss. Cfr., infine, anche: A. GUARINO, « *Minima de Gracchis* »: 2. *Una legge immaginaria*, in *ANA*. 91 (1980) 332 ss. (ivi la mia tesi sull'orazione catoniana *pro Rhodiensibus*).

chiarazione di Ulp. 1.2, *minus quam perfecta*, poiché « *plus quam mille assium legatum mortisve causa prohibet capere, praeter exceptas personas, et adversus eum qui plus ceperit quadrupli poenam constituit* ». Infatti, se nella esposizione istituzionale di Gaio (2.224-227) le leggi Furia, Voconia e Falcidia figurano innegabilmente in connessione e in progressione tra loro come leggi limitatrici della libertà di disperdere il patrimonio in legati, tutti sanno che la *lex Voconia* fu in realtà, rispetto alla *Furia* ed alla *Falcidia*, una legge di interessi solo parzialmente coincidenti: una legge non solo e non tanto intesa ad arginare l'abuso dei legati, quanto piú specificamente diretta a tutelare la compattezza e la stabilità della prima classe del censo.

2. La disposizione-chiave della *lex Voconia* non è quella sui *legata* e sulle *mortis causa capiones*, ma è quella attestata da Gaio in altra parte del suo manuale (2.274, in tema di fedecommissi): « *mulier, quae ab eo, qui centum milia aeris census est, per legem Voconiam institui non potest* » (mentre ben può, aggiunge Gaio, « *fideicommisso relictam sibi hereditatem capere* »).

Questa norma, che vietava l'istituzione ad eredi di donne da parte di cittadini della prima classe, *lex minus quam perfecta* certamente non era, perché non si vede come la multa potesse gravare sul testatore defunto (o con quale fondamento di giustizia essa potesse addossarsi alla donna, quando fosse *heres necessaria*): lo argomenta molto lucidamente il Kaser. Ma perché è da escludere radicalmente, come il Kaser sostiene, che la *lex* fosse *imperfecta*, sí da giungere alla conclusione che non rimane « *kein anderer Weg übrig als die Annahme einer lex perfecta* »?

Ragioniamo: se Q. Voconius Saxa, il *tribunus plebis* che propose la legge Voconia (cfr. Cic. *pro Balbo* 21), avesse voluto e potuto evitare che i patrimoni della prima classe del censo andassero a finire in mano a donne, cioè in mano a soggetti privi per definizione di *fili in potestate*, egli avrebbe presumibilmente proposto ai *concilia plebis* di vietare la successione ereditaria delle donne anche *ab intestato*. Siccome sappiamo che ciò non fu (e che l'estensione della *Voconiana ratio* alle *hereditates legitimae* fu operata solo piú tardi, in sede di interpretazione, dalla giurisprudenza: cfr. PS. 4.8.20 = Coll. 16.3.20), dobbiamo ritenere che la *lex Voconia* si fermò ad un solenne ammonimento, privo di conseguenze sanzionatorie, a che i cittadini della prima classe del censo si astenessero dall'istituire eredi le donne. Né Voconio, a ben riflettere, poteva mirare a piú di tanto: sarebbe stato azzardato per un *plebiscitum* che non si limitasse a contestare, ma addirittura si spingesse a travolgere il sistema successorio basato sulle *XII tabulae*.

3. Acclarato il valore della disposizione di base, possiamo ora passare alla norma in tema di legati, la quale era, si badi bene, anch'essa relativa ai soli patrimoni dei cittadini della prima classe (cfr. Cic. *Verr.* 2.1.43.110). Gai 2.226, che della limitazione alla prima classe tace, la riallaccia alla *lex Furia testamentaria* con queste parole: « *Ideo postea lata est lex Voconia, qua cautum est, ne cui plus legatorum nomine mortisve causa capere liceret, quam heredes caperent* ».

A tutta prima vien fatto di credere che la norma, statuente una *incapacitas* del beneficiato (maschio o femmina che fosse), comportasse, come quella della *lex Furia*, una *poena* (per esempio, una *poena quadrupli*). Ma è stato già opportunamente osservato, in senso contrario, che l'ammontare della pena non avrebbe avuto una base certa (mille assi, ad esempio) per il suo calcolo e che, tutto sommato (e malgrado un ambiguo passo di Plinio, *paneg.* 42.1), l'idea della *lex minus quam perfecta* è da accantonare.

Penseremo allora, col Kaser, ad una *lex perfecta*, a guisa della successiva *lex Falcidia*? Direi proprio di no. È presumibile, a mio modo di vedere, che il divieto di *capere* più di quanto ricevesse l'erede fu un complemento della disposizione di base relativa all'istituzione delle donne e fu come quella solo una *lex imperfecta*.

4. Resta che si discuta di un'altra disposizione, attribuita alla *lex Voconia* dallo pseudo-Quintiliano (*decl.* 264): « *ne liceat mulieri nisi dimidiam partem bonorum dare* ».

La testimonianza del retore è notoriamente svalutatissima. Sicuramente essa non riflette il divieto di istituire erede la donna (che era un divieto rivolto al testatore, ma relativo a tutto il patrimonio), né riflette il divieto attinente ai legati (ch'era un divieto di *capere* rivolto al legatario, non un divieto di *dare* rivolto al testatore). Siccome non si intuisce a che altro potesse riferirsi lo pseudo-Quintiliano, resta solo che si intenda la norma come allusiva al fatto che il testatore, essendo tenuto ad istituire erede un maschio ed essendo altresì posto di fronte all'incapacità del legatario di ottenere più di quanto ottenesse l'erede, alla *mulier* poteva far conseguentemente pervenire, a titolo di legato o di *mortis causa capio*, nulla più della metà del suo patrimonio.

La disposizione « *ne liceat mulieri* » non era, insomma, espressamente portata dalla *lex Voconia*, ma rappresentava al più una deduzione tratta in via interpretativa dalla stessa. Applicarle l'etichetta di *lex minus quam perfecta* mi sembra, diversamente che al Labruna, impossibile.

5. Qui si rende opportuno un breve codicillo.

Come è noto, Catone maggiore fu *suasor* della *lex Voconia* (cfr.

Cic. *Cato* 14). È forse al « *ne liceat mulieri* », con quel che segue, che Catone si richiamava nell'orazione *pro Rhodiensibus* del 167, là dove si legge (cfr. Gell. 6.3.37): « *si quis illud facere voluerit, mille minus dimidium familiae multa esto* »?

Al Labruna la cosa sembra evidente e il « chiaro significato » delle parole di Catone sarebbe il seguente: « Se uno vorrà fare la tal cosa (cioè: lasciare *mulieri* piú della *pars dimidia bonorum suorum*), vi sia una multa della metà del patrimonio, meno mille (i mille della *lex Furia* ripresi dalla *Voconia*?) ». Interpretazione certo molto suggestiva, ma priva, temo, di buon fondamento: non solo per le ragioni esposte dianzi a proposito del « *ne liceat mulieri* », ma anche per il motivo che non si capisce a chi e perché una donna beneficiata dal testatore di piú della metà del patrimonio (di un patrimonio di almeno centomila assi) dovesse pagare in ogni caso una multa pari alla metà del patrimonio stesso (meno mille assai in omaggio alla *lex Furia*) e ciò anche quando si fosse correttamente limitata a *capere* solo il *dimidium familiae* di sua spettanza.

Direi, concludendo, che resti tuttora intatta la tesi, da me altrove difesa, secondo cui i tre esempi di imposizione di pena pecuniaria esposti da Catone nell'orazione *pro Rhodiensibus* non sembrano esser stati ricalcati su concreti modelli di *leges publicae* in quel tempo vigenti.

### 3. LA DATA DELLA « LEX AQUILIA ».

Il vecchio quesito della data della *lex Aquilia* è stato ripreso dal Biscardi in un breve articolo, come sempre terso ed elegante (B. A., *Sulla data della « lex Aquilia »*, in *Scr. A. Giuffrè* 1 [1967] 77-78). Premesso un completo panorama delle varie opinioni espresse in proposito, il B. giustamente sostiene che, a voler far troppo affidamento sui ben noti Theoph. 4.3.15 e sch. B. 60.3.1, si potrebbe giungere a ritenere che il plebiscito Aquilio non fu posteriore, ma addirittura anteriore alla *lex Hortensia* del 286 a.C. Ciò posto, egli preferisce seguire un'altra via, consistente in « un'adeguata valorizzazione di Gai 4.37 », che lo porta a concludere per una data sicuramente anteriore all'istituzione del *practor peregrinus*, anzi forse di molto anteriore.

In adesione al Luzzatto (*Procedura civile romana* 3 [s.d. 1950]

\* In *Labeo* 14 (1968) 120 s.